



GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE



CONGEDO PER LE DONNE LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA

Non tutti sanno che le donne lavoratrici vittime di violenza di genere hanno la possibilità di usufruire di un congedo indennizzato della durata massima di 3 mesi.


Il primo passaggio è essere inserite in un percorso di protezione certificato recandosi ai servizi sociali del Comune di appartenenza, ai Centri anti violenza o alle Case Rifugio di cui all'articolo 5- bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Non siete sole!

L'INPS chiarisce che: "il "congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere", introdotto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, può essere richiesto dalla lavoratrice che ha subito un episodio di violenza di genere e, per questo, è stata inserita in un percorso di protezione. La prestazione consiste in un congedo indennizzato della durata massima di 90 giorni di astensione dal lavoro da fruire nell'arco temporale dei tre anni dal provvedimento di protezione e può essere fruito esclusivamente dalla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è, invece, prevista la sospensione del contratto."

L'articolo 24, d. lgs. 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possono fruire di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di tre anni. Con la c.d. legge di bilancio 2017 il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome e con la c.d. legge di bilancio 2018, anche alle lavoratrici del settore domestico con decorrenza gennaio 2018.



“In sintesi, si potranno avvalere di una astensione dal lavoro...”

In sintesi, si potranno avvalere di una **ASTENSIONE DAL LAVORO** le seguenti categorie:

1. lavoratrici dipendenti;
2. apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
3. lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
4. lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
5. lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
6. lavoratrici autonome;
7. lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

Per fruire sia **DEL CONGEDO** che **DELL'INDENNITÀ** occorre avere i seguenti **REQUISITI**: essere lavoratrici dipendenti, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, può essere fruito in modalità giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione.

Ci aspettiamo che nei prossimi interventi legislativi venga estesa questa tutela a **TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORATRICI**.

FONTE: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iMenu=1&itemDir=53934>; <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52401>